

## ***Attività agricole: Temi specifici***

### **Soccida di animali**

Tra i vari contratti associativi presenti nell'ambito agricolo, trova ancora ampia diffusione la soccida.

In particolare, come disciplinato dall'articolo 2170 e seguenti del cod. civ., la soccida di animali ricorre allorché due soggetti, il soccidante e il soccidario, si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

In tal senso, all'atto della consegna degli animali dovrà essere redatto il verbale di inizio ciclo a cui seguirà, al termine del ciclo di allevamento, il verbale di fine ciclo, con la stima finale degli accrescimenti determinata sulla base delle movimentazioni rilevabili dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 18bis del D.P.R. 600/72. La differenza fra stima iniziale e stima finale determinerà la misura dell'accrescimento, che verrà suddivisa fra i due contraenti secondo le proporzioni definite nel contratto stesso, tenuto conto anche della tabella di conversione.

Il contratto di soccida non deve **mai** prevedere che il prezzo di vendita sia definito già nel contratto di soccida, senza riferimento al valore di mercato del momento dell'avvenuta vendita.

La previsione di un compenso fisso evidenzia, invece, un contratto d'opera o di appalto, estranei all'ambito agricolo, essendo venuto meno uno dei principali rischi di impresa in capo al soccidario, quale l'"esposizione al mercato".

In tal senso va qualificato come appalto o prestazione d'opera e non come soccida il contratto con il quale un allevatore si impegna ad allevare animali verso un corrispettivo predeterminato.

E' ammissibile un riparto degli accrescimenti commisurato al peso raggiunto degli animali alla fine del ciclo e indicizzato mediante una formula predeterminata al valore del mangime fornito dal soccidante (ex indice di conversione). A tale formula le parti fanno spesso espressamente riferimento nei documenti allegati al contratto di soccida.

Una variante della soccida è la cosiddetta soccida monetizzata: con la quale il soccidante provvede a vendere sul mercato tutti i capi oggetto del contratto versando al soccidario la parte in denaro a questi spettante, nella misura prevista dal verbale di fine ciclo.

In questo caso, non avendo il soccidario provveduto alla vendita diretta dei capi, la corresponsione del denaro a fine ciclo dal soccidante al soccidario non rientra tra le operazioni soggette ad IVA (si vedano in tal senso la Circolare Ministeriale n. 32 del 27 aprile 1973 e la Risoluzione Ministeriale n. 504929 del 7 dicembre 1973).

Ad una diversa conclusione si perverrà qualora il soccidario provveda a vendere direttamente i capi di sua spettanza emettendo regolare fattura (in tal senso Corte di Cassazione sentenza n. 2326 del 6 giugno 2023).

Tanto premesso, ai fini del riconoscimento della figura di IAP:

- nel caso di soccida con vendita diretta della propria quota di riparto da parte del soccidario, si farà riferimento alle operazioni soggette ad IVA intercorse nell'anno di riferimento, relative alla soccida, se identificata come agraria;

- nel caso di soccida monetizzata, si considereranno i dati desumibili da verbali di fine ciclo, ricevute e cessioni di denaro effettuate secondo la normativa della tracciabilità vigente.

Nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un contratto di soccida, all'istanza di riconoscimento della qualifica di IAP dovrà essere allegata una copia del contratto, dovranno inoltre essere associate posizioni BDN coerenti nonché aggiornata la sezione "Animali" del fascicolo anagrafico.

## **Soccida vegetale**

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 bis del TUIR, sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b, ovvero la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

## **Equidi**

Nell'ambito delle attività che coinvolgono i cavalli occorre distinguere varie tipologie di attività:

- ✓ di allevamento inteso come accrescimento dei cavalli;
- ✓ di addestramento dei cavalli alle corse, trotto o altri sport ippici;
- ✓ di pensionato per cavalli di proprietà di altri;
- ✓ di ippoturismo.
- ✓ di maneggio inteso come scuola o esercitazione di equitazione

Tra quelle sopra elencate, solo l'attività di allevamento di animali equini (cavalli, muli, asini, bardotti) costituisce attività agricola principale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 2135, primo comma, del Codice civile. Le restanti attività su elencate, ad eccezione dell'attività di maneggio (sempre esclusa dal novero delle attività di cui all'art. 2135 c.c.) se svolte congiuntamente a quella di allevamento possono essere ritenute attività agricole "connesse"; le predette attività potranno essere svolte singolarmente o congiuntamente tra loro purché mantengano un carattere di accessoriarietà e strumentalità rispetto all'attività di allevamento, che deve restare prevalente.

Se svolte singolarmente o in concomitanza fra loro senza l'allevamento non possono essere considerate attività agricole: in assenza di tale vincolo di connessione dette attività non potranno, pertanto, essere considerate attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Per valutare la prevalenza dell'attività connessa rispetto a quella principale di allevamento occorre prendere in considerazione il numero di capi destinati all'attività connessa rispetto a quelli in allevamento.

L'**attività di addestramento** degli animali per rientrare nel perimetro applicativo di cui all'articolo 2135 c.c., deve porsi in rapporto di strumentalità o complementarità rispetto all'allevamento, rapporto che sussiste allorché essa costituisca solo l'ultimo segmento dell'allevamento finalizzato alla vendita dei cavalli allevati dall'imprenditore agricolo.

Solo nella fase successiva, quando i puledri, raggiunta la maturità, vengono ceduti alle scuderie e, previa selezione, avviati all'esercizio agonistico, sotto la guida di istruttori specializzati, si configura una attività di natura commerciale: infatti in questo caso sono richieste al titolare dell'impresa specifiche competenze tecniche (funzionali alla preparazione e all'addestramento dei cavalli) e apposite attrezzature che esulano dalla disponibilità dell'allevatore e dalla potenzialità del fondo.

Sulla base di quanto precedentemente indicato, e secondo le ordinarie conoscenze veterinarie gli equini si intendono:

- sino a 2 anni di età corrispondenti alla fase di allevamento;
- dai 2 ai 4 anni in presenza di capi in allevamento, connessi ad attività di addestramento
- oltre i 4 anni, se non in presenza di attività riproduttiva definita secondo le ordinarie indicazioni veterinarie, risultano esclusivamente destinati alle attività ippiche.

Sono da intendersi comunque collegati all'attività agricola capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento (EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. ASINI: Asino Romagnolo) connessi a specifici impegni previsti dagli interventi di cui SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità, ancorché superino i valori precedentemente indicati.

La scuderia di cavalli si considera attività imprenditoriale commerciale in quanto rappresenta una attività economica destinata al mercato e organizzata in maniera tale da consentire potenzialmente uno scambio di utilità: la gestione della scuderia richiede infatti competenze tecniche che ne escludono la riconducibilità all'ambito agricolo (preparazione, selezione, avviamento dei cavalli alle competizioni sportive). I premi al traguardo sono inoltre da considerare componenti del reddito di impresa e non sono riconducibili al reddito agrario.

L'**attività di maneggio**, pertanto, non può essere considerata attività agricola connessa e il reddito derivante dal suo svolgimento deve essere considerato "reddito da lavoro extra-agricolo".

Riguardo all'attività di maneggio, sempre più spesso ci si trova di fronte a promiscuità fra allevamenti di cavalli e attività di maneggio svolte o direttamente dall'allevatore o tramite Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D).

Qualora l'attività di maneggio sia svolta da una ASD è opportuno che, seppur con il medesimo codice stalla, vi siano due registri di carico e scarico ben distinti nonché strutture separate o comunque strutturate in maniera tale da riuscire a differenziare i cavalli di proprietà dell'allevatore (o a pensionato) da quelli utilizzati dall'ASD.

Qualora l'attività di maneggio sia svolta direttamente dall'allevatore occorre effettuare il confronto fra il reddito ricavato dall'attività agricola di allevamento di equidi e quello ricavato dal maneggio.

Per quanto riguarda l'**ippoturismo**, si precisa che ove tale attività rientri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della L.R. 31 marzo 2009, n. 4 nelle attività agrituristiche, è da intendersi in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. E' da considerarsi invece fornitura di servizio, l'attività di ippoturismo esercitata al di fuori delle prescrizioni di cui alla citata L.R. 4/2009.

L'attività identificabile quale "**pensione**" per equidi rientra tra "le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'attività agricola esercitata" purché effettuata in effettiva connessione, anche con riferimento ai numeri di animali coinvolti.

Le attività di addestramento, pensionato e ippoturismo (quest'ultima attività in assenza di attività agrituristica), se svolte in maniera esclusiva non possono essere considerate connesse, anche se ci si trova in presenza di agricoltori che coltivano fondi agricoli ma non possiedono un allevamento di cavalli: il reddito generato da tali attività è da considerarsi "reddito da lavoro extra-agricolo", in conformità a quanto previsto dall'articolo 56bis del TUIR.

## **Florovivaismo**

L'attività di florovivaismo rientra nell'alveo dell'art. 2135 del c.c. ove vi sia uno sviluppo biologico delle piante.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Pertanto tutta l'attività svolta in tale area, ai sensi di quanto dispone l'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001, deve essere strettamente connessa e coerente con la destinazione agricola, con la conseguenza che la superficie di vendita al dettaglio deve sempre avere ad oggetto la vendita di prodotti connessi all'attività agricola, in quanto attività di completamento della principale attività produttiva agricola.

Non risultano pertanto ammissibili prodotti estranei all'attività agricola, qualitativamente e quantitativamente; la commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure la fornitura di beni connessi a tali attività deve rispettare le stesse regole che la ammettono: altre attività prettamente commerciali (pur essendo potenzialmente attinenti), devono fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Tale fattispecie risulterebbe in contraddizione con la destinazione agricola dell'area e con una liberalizzazione di attività commerciale non autorizzata, in un'impresa agricola.

In altri termini si segnala come la pur ampia facoltà dell'imprenditore agricolo di vendere direttamente i propri prodotti sul territorio nazionale non possa che svolgersi nell'ambito dei confini stabiliti dalle discipline tipiche dei diversi settori interessati, con ciò intendendosi che la libertà dell'imprenditore agricolo deve necessariamente essere esercitata all'interno del quadro legislativo in vigore (D. Lgs. 228/2001 e D. Lgs. 114/1998): la connessione, in altri termini deve essere oggettivamente coerente con l'attività agricola "essenziale".

Con riguardo alla possibilità di porre in vendita beni complementari e accessori a quelli dell'azienda agricola, ma non provenienti dal settore agricolo (quali forbici, gnomi, arredi o folletti, etc.), la vendita è consentita qualora si tratti di prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall'utilizzazione di risorse proprie dell'azienda agricola. E' inoltre ammessa la vendita di beni strettamente collegati e complementari ai prodotti agricoli posti in vendita (quindi terriccio e vasi funzionali all'invaso e al trasporto delle piante, etc.).

## Agroenergia

L'art. 1, comma 910, della L. 208/2015 prevede che: "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario", ad esclusione delle fonti idriche ed eoliche.

Affinché l'impresa possa essere riconosciuta agricola, i requisiti sono di due diversi ordini:

- a) prevalenza della materia prima di produzione propria;
- b) cessione di energia rispetto a tutta l'attività dell'impresa.

Sia per la ditta individuale che per la società, per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido il criterio enunciato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2002 che postula un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi.

Per quanto riguarda il punto b), si può fare riferimento alla Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, relativa agli aspetti fiscali della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.

La circolare infatti ribadisce che l'imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135, è colui che svolge le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo soggetto che si pongono in un rapporto di **effettiva relazione e coerenza con l'attività agricola principale**: in particolare si ricorda che il comma 423 della legge finanziaria 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni, tra l'altro, di energia elettrica e calorica derivanti da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

In linea generale, prosegue sempre la circolare, il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Nel caso in cui i beni raffrontati non siano omogenei, rendendo impraticabile un confronto quantitativo, si applicherà il criterio del valore, dato dal rapporto tra il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi (cfr. circolari 14 maggio 2002 n. 44 e 15 novembre 2004 n. 44).

Laddove non sia possibile effettuare un confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione economica (come nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Il principio della connessione con l'attività agricola è stato ulteriormente ribadito dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 66 del 2015, ha stabilito che anche per la produzione di energia fotovoltaica debba farsi riferimento al criterio di prevalenza individuato dall'art. 2135 c.c., in

quanto ad assumere rilevanza “è il fondo, quale risorsa primaria dell’impresa agricola che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, deve comunque risultare normalmente piegato nell’attività agricola”

In merito al fotovoltaico, l’art. 1, comma 910, della L. n. 208/2005 stabilisce che la produzione e cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno identificano attività connesse ex art. 2135 c.c..

Da un punto di vista fiscale restano ancora applicabili le disposizioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 32/E/2009 che hanno individuato alcuni requisiti in presenza dei quali la produzione di energia possa considerarsi connessa all’attività agricola.

Più specificamente, le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria possono essere così riassunte:

1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola. Ad esempio, nel caso l’imprenditore abbia installato un impianto di potenza pari a 1 MW (1000 KW), dovrà coltivare almeno 80 ettari di terreno:  $1000 \text{ KW} - 200 \text{ KW (franchigia)} = 800 \text{ KW}$   $800 : 10 = 80$

Per effetto delle modifiche apportate al comma 423 della L. 266/2005 (la c.d. Legge finanziaria per il 2006), a mezzo del comma 910 della L. 208/2015 (la c.d. Legge di bilancio per il 2016), la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sino a 260.000 kWh anno” costituisce un’attività connessa ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, cod. civ. e si considera produttiva di reddito agrario”.

In assenza dei requisiti suindicati e di quanto in particolare previsto dalla citata circolare n. 32/E del 2009, l’attività agroenergetica dovrà essere considerata attività principale e non attività meramente connessa.

### **Attività cinotecniche**

L’attività cinotecnica è definita dalla L. n. 349/1993 "Norme in materia di attività cinotecnica" come “l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine”.

Ai sensi dell'art. 2 della legge citata "*Norme in materia di attività cinotecnica*" essa rappresenta a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. In tal caso i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, sono considerati imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

Il D.M. 28 gennaio 1994, integrativo della legge sopracitata, specifica altresì che non possano essere considerati imprenditori agricoli "gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità".

Dal punto di vista **reddituale**: la prevalenza dei redditi originati dalla cinotecnica sugli altri redditi di natura non agricola comporta la riconducibilità dell'attività in questione nel novero delle attività agricole.

Il rispetto dei predetti parametri conferisce all'attività cinotecnica natura agricola sempreché l'imprenditore curi il ciclo biologico dei cani.

Le attività cinotecniche devono inoltre conformarsi alle disposizioni regionali in materia di tutela del benessere animale (di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5) nonché, per la selezione delle razze canine, alle disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

L'ENCI provvede all'emissione e alla stampa del certificato genealogico (pedigree) che sarà spedito all'allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo.

Il certificato genealogico dovrà indicare:

- i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, microchip);
- il numero d'iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico;
- la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni);
- chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all'estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie.
- i dati anagrafici del proprietario e dell'allevatore;
- i diversi passaggi di proprietà del cane. Un cane sprovvisto di pedigree emanato dall'ENCI non può essere considerato un "cane di razza", anche se morfologicamente simile. **Per la legislazione italiana** La vendita di cani proposti come "di razza", senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992.

Gli esercenti le attività in questione sono tenuti a mantenere i cani nelle migliori condizioni di benessere e salute attraverso adeguate cure, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di benessere degli animali.

Per completezza si precisa che ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Chi esercita le attività economiche, anche aventi natura agricola, riguardanti animali da affezione deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività.

Si rileva, infine, che secondo la normativa vigente, i cuccioli non possono essere consegnati prima di 60 giorni di vita e dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione; è anche opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nell'arco della sua vita.

Anche per l'attività in argomento, si effettuerà la verifica della prevalenza di redditi agricoli (definiti secondo la norma fiscale) rispetto ad eventuali redditi extragricoli.

## **La Compartecipazione**

La compartecipazione è il contratto con il quale un imprenditore agricolo (concedente) mette a disposizione un fondo per coltivarlo insieme ad un altro imprenditore (compartecipante), allo scopo di dividere i prodotti ottenuti. Si tratta dunque di un contratto associativo.

Trattasi di un negozio giuridico atipico, cioè non disciplinato in modo organico dalle leggi dello Stato. L'unico riferimento normativo si rinviene nella L. n. 203/1982 "Norme sui contratti agrari".

Tale contratto rappresenta una forma congiunta di esercizio dell'attività agricola, in base alla quale due imprenditori agricoli si accordano per svolgere una coltivazione a carattere stagionale avvalendosi dei fattori produttivi apportati da ciascuno.

Nel contratto di compartecipazione prevale dunque l'elemento di cogestione dell'attività rispetto alla pura prestazione lavorativa.

Quanto all'oggetto del contratto, esso deve riguardare una singola coltura stagionale e non, invece, la generica coltivazione di un determinato appezzamento di terreno.

L'inizio del contratto coincide di solito con la messa a disposizione del terreno al compartecipante. Il contratto avrà una durata corrispondente al **ciclo colturale del prodotto stagionale oggetto della coltivazione, inferiore all'anno.**

In questa tipologia contrattuale la titolarità del diritto reale o di altro diritto personale di godimento sul fondo permane in capo al concedente in quanto detto contratto produce tra le parti effetti giuridici meramente obbligatori, consistenti nella coltivazione di una determinata coltura stagionale al fine della successiva attribuzione al compartecipante di una quota ideale di prodotto.

A titolo esemplificativo, non è valido un contratto di compartecipazione che preveda non già la coltivazione stagionale inferiore all'anno, ma il mero pascolamento, non essendo neppure presente una causa del negozio giuridico (poiché in questo caso si potrebbe ricadere nella diversa ipotesi di vendita di erba regolata dal medesimo art. 56 della L. n. 203/1982).

Saranno valorizzate quale compartecipazione solo le posizioni correttamente gestite in Anagrafe delle aziende agricole: a tal fine si ribadisce che rientrano nella fattispecie solamente i contratti di durata **inferiore all'anno.**

Si evidenzia che il parametro relativo al tempo sarà riparametrato ed attribuito proporzionalmente alle effettive attività svolte, sia in capo al proprietario che al compartecipante.